
MODELLO DECRETO NOMINA PRE-COMMISSARIO

(elaborato sulla base del contributo offerto da 5 Tribunali del Triveneto)

IL TRIBUNALE DI

.... SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI)

in persona dei Magistrati:

1) Dott.			Presidente
2) Dott.			Giudice
3) Dott.			Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO

il ricorso con cui il signor _____, titolare / legale rappresentante della _____ ha proposto una domanda *ex art. 161, comma 6, L.F.*, riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (*con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma*) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

RILEVATO

- che l'art. 161, co. VI, stabilisce che l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la

documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice;

- che la *ratio* sottesa a tale norma, come noto, è quella di permettere all'imprenditore di anticipare il momento di presentazione della domanda di concordato, e la produzione dei relativi effetti (in particolare, quelli previsti dall'art. 168 L.F.), così consentendogli di disporre del tempo necessario per predisporre la proposta ed il piano concordatario senza subire la pressione dei creditori – i quali potrebbero instaurare azioni esecutive, o richiedere l'emissione di decreti ingiuntivi, per poi iscrivere ipoteca su beni del debitore, così compromettendo o rendendo più ardua la realizzazione del piano concordatario;
- che è dunque consentito posticipare ad un secondo momento la presentazione della proposta, del piano e della relativa documentazione, ed il controllo che il Tribunale deve compiere sugli stessi, ma non la domanda di ammissione alla procedura di concordato, che deve essere infatti contenuta nel ricorso presentato ai sensi del co. VI dell'art. 161 L.F. e della quale devono sussistere i relativi presupposti;
- che, nella specie, alla luce della domanda depositata e della documentazione allegata, può ritenersi che:
 - sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo l'impresa la propria sede legale in comune ricompreso all'interno del circondario del Tribunale adito e non risultando dalla visura camerale trasferimenti nell'anno precedente la presentazione della domanda in oggetto;
 - la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante della società e la relativa decisione è stata adottata nelle forme previste dall'art. 152 L.F.;
 - dalla documentazione depositata emerge che il proponente è imprenditore commerciale e risulta il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F. e lo stato di crisi esposto dall'istante;

- sono stati depositati i bilanci per gli esercizi precedenti (.....), nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti;
- non risulta che l'istante abbia presentato nell'ultimo biennio altra domanda di concordato con riserva;

Ritenuta l'opportunità della nomina di un Commissario Giudiziale, in quanto _____ (es. *considerate le dimensioni dell'impresa / l'esigenza di vigilare sulla gestione, trattandosi di impresa in attività, / / //*), a mente dell'art. 161, co. VIII, L.F. nel testo modificato dall'art. 81 del d.l. n. 68/2013; in particolare, la preannunciata prosecuzione dell'attività d'impresa, connota inevitabilmente in termini di maggiore complessità i flussi di informazioni che il debitore deve fornire al Tribunale, ai sensi dell'art. 161, co. VIII, L.F., nonché la finalizzazione (*id est* il miglior soddisfacimento dei creditori) che, a mente delle nuove disposizioni introdotte dal c.d. "decreto sviluppo" in materia di concordato con continuità, la prosecuzione dell'attività di impresa in ambito concordatario necessariamente deve presentare

P.Q.M.

Visto l'art. 161, co. 6 e 8, L.F.;

1. concede alla società ricorrente **termine fino al** _____ per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. nomina **commissario giudiziale** il dott. _____ di _____,

il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.F. e degli altri obblighi sotto-indicati;

3. dispone che la ricorrente entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € _____.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al

commissario giudiziale per l'attività fino all'ammissione e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la Banca _____,

4. dispone che la ricorrente, allo scadere

del _____,

del _____,

del _____ *in caso di richiesta di proroga,*

depositi in cancelleria una SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), unitamente ad una BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 10.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

deve segnalarsi peraltro alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis*, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinqies* L.F.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinqies* L.F.;

e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;

f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

[eventuale] 5. *dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al Giudice Relatore il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché alla scadenza dei termini di adempimento dei suindicati obblighi informativi;*

6. il Commissario Giudiziale è tenuto ad utilizzare, per la gestione della procedura fallimentare, gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale (.....);

7. manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Luogo, Data

Il Presidente

APPENDICE

BOZZA DI DECRETO SUL COMPENSO DA RICONOSCERE AL PRE-COMMISSARIO

(mutuato dal contributo offerto da 1 Tribunale del Triveneto)

(...)

esaminati gli atti della procedura e udita la relazione del giudice delegato;

RILEVATO

- che l'incarico conferito al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 161 co. 6 L.F. si articola nella fase processuale che intercorre tra il conferimento dell'incarico (contestuale alla concessione del termine previsto dall'art. 161, co. 7, L.F.) e la adozione del provvedimento con cui il Tribunale ammette il concordato ovvero ne dichiara la inammissibilità ai sensi dell'art. 162, co. 2, L.F. e si articola nell'esercizio di compiti generici di vigilanza oltre che nella redazione di pareri (necessari per espressa previsione di legge, ad esempio, in presenza di una istanza di proroga del termine per il deposito della proposta e del piano);
- che, dunque, tale incarico pur diverso, quanto a contenuto e durata, rispetto a quello conferito al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 163 L.F., a seguito della ammissione del concordato preventivo, si ricollega comunque a funzioni che vengono poi superate da quelle svolte dopo l'ammissione alla procedura di C.P.;

RITENUTO

- che il decreto ministeriale 24 gennaio 2012 n. 30, recante l'adeguamento dei compensi ai curatori fallimentari, regola espressamente all'art. 5, le modalità per la determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 163 L.F., ma nulla dispone in merito ai criteri per la determinazione del compenso spettante al "commissario" incaricato nella fase anteriore alla ammissione della procedura atteso che tale decreto è stato emanato in epoca antecedente alla introduzione delle modifiche dettate dalla legge n. 98 del 2013;

- 
- che pertanto spetta al Tribunale individuare un criterio che consenta di liquidare il compenso del commissario ex art. 161 co. 6 L.F. armonizzando le modalità dettate dal citato articolo 5 alle peculiarità della fattispecie che si sta esaminando;
 - che, ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 30 del 2012, se il concordato preventivo prevede la liquidazione dei beni il compenso del commissario (anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione) va determinato tenendo conto dell'attivo realizzato e del passivo indicato nell'inventario, mentre se il concordato contempla "forme diverse" dalla liquidazione il compenso del commissario (anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione) deve essere parametrato all'attivo ed al passivo risultanti dall'inventario;
 - che nella fase processuale in cui si colloca la nomina del commissario previsto dall'art. 161 co. 6 L.F. può essere fatto riferimento all'attivo ed al passivo risultanti dall'ultimo bilancio e/o dalla situazione patrimoniale aggiornata depositati in atti;
 - che, peraltro, l'incarico conferito al commissario nominato ex art. 161 co. 7 L.F. è di gran lunga più ridotto rispetto a quello espletato dal commissario giudiziale nominato ex art. 163 L.F. e che pertanto in via equitativa l'incarico svolto dal commissario ex art. 161 co. 6 L.F. può ritenersi equivalga nel suo complesso a circa un decimo di quello svolto dal commissario incaricato ex art. 163 L.F. in considerazione del fatto che il primo non procede alla relazione preliminare ed alle verifiche prodromiche all'adunanza, alla redazione dell'inventario ed all'espletamento di compiti di vigilanza che si protraggono durante tutta la fase che segue l'omologazione e precede il completamento della liquidazione;
 - che, in applicazione dei criteri esposti il compenso del professionista istante va liquidato tenendo conto dell'attivo e del passivo dichiarati nella misura pari al 10% di quanto spetterebbe, applicando i criteri di cui al D.M. n. 30 del 2012), avuto riguardo alla complessità dell'incarico ed alla attività complessivamente prestata;
 - che tale riduzione è consentita dallo stesso D.M. che prevede che *"qualora il commissario giudiziale o il liquidatore cessino dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato, al termine della procedura, secondo i parametri fissati, rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e conformemente ai criteri previsti dall'articolo 2, comma 1"* e, comunque, tenendo *"dell'opera prestata"*, così attribuendo al giudice il potere discrezionale di liquidare un compenso inferiore ai minimi risultanti

dall'applicazione dei parametri previsti nel caso in cui il medesimo commissario –
come nella circostanza – non abbia svolto la sua attività per l'intero corso della
procedura in quanto non completata (cfr. Cass. 16.6.2010, n. 14581);
- che, nel caso di specie, , il compenso può essere liquidato nella misura di euro
.....,00, avuto riguardo alle attività in concreto svolte;

(...)